



**ID PROCEDURA N. 110484104 – Procedura negoziata per l’affidamento per lo svolgimento delle attività di DPO – Data Protection Officer occorrente all’ATS della Brianza.**

**RISPOSTA CHIARIMENTI del 21.05.2019 pubblicata sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel in data 22.05.2019:**

***DOMANDA del 21.05.2019***

Con riferimento al soccorso istruttorio disposto dal seggio di gara in sede di apertura delle buste amministrative, lo scrivente osserva che le richieste di integrazione indirizzate agli operatori IUSTEC, Fondazione Le Vele, Value Data Trust srl, Melica Scandelin & Partners e Multibusiness srl, non appaiono consentite dall'art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016.

A tale riguardo, la giurisprudenza (da ultima vedasi T.A.R. Lazio, sez. I, 07/01/2019, n.146) afferma che l'applicazione del "soccorso istruttorio" consentirebbe all'impresa non di sanare un vizio formale ma sostanzialmente di modificare l'offerta, integrandola con la previsione di un subappalto necessario (indispensabile per il possesso dei requisiti di gara), inizialmente non previsto dagli offerenti.

Lo scrivente chiede pertanto che si escludano le offerte carenti di indicazioni in merito al soggetto del TEAM DPO in possesso di laurea ad indirizzo archivistico.

***RISPOSTA del 22.05.2019***

Si riscontra la richiesta di chiarimenti, in data 21.05.2019, sopra richiamata, per comunicarVi che l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato e coordinato con il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” cosiddetto “**Sblocca cantieri**”, recita testualmente: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.*”.....

Tuttavia, la recente sentenza del TAR Lazio, n. 146 del 07.01.2019, rileva la necessità, ex art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, **che in sede di offerta venga dichiarata la parte di servizi che il concorrente intenda subappaltare** e tale dichiarazione deve risultare specifica soprattutto qualora si tratti di un’ ipotesi di subappalto necessario.



Va peraltro esclusa, in caso di mancata dichiarazione, nell'ipotesi di subappalto necessario, la possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9 del codice dei contratti pubblici.

In tal modo, infatti, si consentirebbe all'impresa non di sanare un vizio formale ma sostanzialmente di modificare l'offerta, integrandola con la previsione di un subappalto necessario (indispensabile per il possesso dei requisiti di gara) inizialmente non previsto.

L'incompletezza dell'offerta, in caso di mancata indicazione specifica delle opere o servizi che si intendono subappaltare, deriverebbe dal fatto che non si specificherebbe in che modo venga eseguita la parte per la quale l'azienda offerente è carente dei requisiti.

Da quanto sopra esposto, ne deriva che l'invocato soccorso istruttorio, non può trovare applicazione al caso di specie, tenuto conto che nella risposta ai chiarimenti del 14.05.2019, è stata data la seguente spiegazione: .....*“Quanto al TEAM a supporto del DPO per lo stesso i concorrenti potranno avvalersi dell'istituto del subappalto ex art. 105 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., purchè venga espressamente dichiarata la volontà di fare ricorso a tale istituto in fase di presentazione dell'offerta;”*.....

I concorrenti, quindi, in fase di presentazione dell'offerta, corredata della documentazione amministrativa richiesta, avendo preso visione dei **chiarimenti** di cui sopra, pubblicati sulla Piattaforma Sintel nella sezione *“Documentazione di Gara”*, avrebbero dovuto dichiarare la volontà di volersi avvalere del subappalto per la fornitura delle prestazioni del TEAM a supporto del DPO, conformemente, anche, a quanto previsto espressamente nell'art. 105, comma 4, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Da quanto sopra ne deriva che la precedente richiesta di integrazioni di cui al verbale di gara del 16.05.2019, formalizzata con lettera inviata ai destinatari tramite la sezione *“Comunicazioni della procedura”* della Piattaforma Sintel, deve ritenersi non procedibile, poiché il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., non può essere invocato, per la fattispecie specifica, *“mancata dichiarazione di volere subappaltare parte delle attività”*, per effetto della Sentenza del TAR Lazio n. 146 del 07.01.2019.

Resta inteso che gli operatori economici concorrenti, che dispongono di figure professionali facenti parte della propria struttura ed in possesso dei requisiti professionali, entro la data di presentazione dell'offerta, **16.05.2019**, richiesti nella lettera invito, e che hanno già presentato le integrazioni documentali, tramite la Piattaforma Sintel, le stesse verranno prese in considerazione; lo stesso principio vale per i concorrenti che si trovano nella condizione anzidetta e non hanno ancora presentato le integrazioni, i quali potranno farlo con il ricorso al soccorso istruttorio entro le ore **14:00 del 22.05.2019**.

Restando a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**F.to Il R.U.P.**

**Arch. Leonardo Sferazza Papa**